

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2720

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLETTI, APRILE, BENEDETTI, MARTINCIGLIO, PENNA, PIZZETTI,
SIRAGUSA, TERMINI, TRANO**

Modifica alla disciplina del finanziamento delle confessioni religiose e devoluzione allo Stato della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente alle scelte non espresse dai contribuenti

Presentata il 14 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legislazione vigente prevede la possibilità di destinare una quota, pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), allo Stato e alle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo stesso Stato.

Il meccanismo di attribuzione della quota dell'otto per mille è stato introdotto nel 1984 nell'ambito dell'accordo di revisione del concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione e, in base a tale accordo, è stato disciplinato nella legge 20 maggio 1985, n. 222; successivamente la sua applicazione è stata estesa anche nei riguardi di altre confessioni religiose attraverso le in-

tese con esse stipulate a norma dell'articolo 8 della Costituzione.

La ripartizione viene eseguita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. L'opzione è da intendere tanto in senso positivo, come scelta del beneficiario, quanto in senso negativo, non esprimendo alcuna preferenza riguardo al soggetto beneficiario. In ogni caso, la quota corrispondente alle scelte inesprese è attribuita in proporzione alle scelte espresse.

Statisticamente, la percentuale delle scelte non espresse si valuta nell'ordine del 57 per cento (fonte: Ministero dell'economia e delle finanze), stimandosi intorno a 600 milioni di euro annui l'ammontare dell'otto per mille ad esse corrispondente.

Nel corso del tempo, da più parti, è stata aspramente criticata la norma che regola la ripartizione di questa quota. Già nel 2015 e più di recente nel 2018, la Corte dei conti ha lamentato la violazione dei principi di proporzionalità, di volontarietà e di eguaglianza. Siffatto sistema, così articolato, permette ai soggetti non optanti di contribuire involontariamente al sostentamento delle confessioni religiose, tra le quali risulta maggiore beneficiaria la Chiesa cattolica, in virtù della sua maggiore diffusione.

Inoltre, è stato evidenziato come il sistema proporzionale crei un paradosso, in quanto le confessioni religiose, in sede di distribuzione e di ripartizione della quota dell'otto per mille, ricevono le maggiori somme proprio dalla quota non espressa piuttosto che da quella espressa.

In ultimo, deve considerarsi quanto questo meccanismo strida con il principio di laicità, inteso come impegno dello Stato a garantire il pluralismo confessionale e culturale (si veda, *ex plurimis*, la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989).

Con queste premesse, la presente proposta di legge costituzionale ha quale obiettivo quello di elidere il sistema della distribuzione della quota corrispondente alle scelte inesprese in maniera proporzionale alle scelte espresse, destinandola unicamente allo Stato. Così facendo, si consentirebbero una ripartizione delle quote aderente alla reale volontà dei contribuenti, la possibilità per lo Stato di ottenere un introito di consistente portata nonché l'attuazione di un'equa tutela del sentimento religioso, prescindendo dalla confessione che lo rappresenta.

Inoltre, la presente proposta di legge costituzionale sopprime anche il vincolo di destinazione della quota dell'otto per mille stabilito all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 e ripreso dalla normativa di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e

le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il citato articolo 48 elenca le finalità di interesse sociale o umanitario alle quali assegnare le risorse. Venendo meno tale limite, si consentirebbe allo Stato di decidere di volta in volta l'interesse che, in un dato momento storico, risulti essere meritevole di maggiore finanziamento.

Se oggi si avesse la possibilità di utilizzare le somme derivanti dalle scelte non espresse per far fronte all'emergenza sanitaria e soprattutto sociale in corso, tale possibilità incontrerebbe una preclusione proprio nella citata norma: da ciò discende l'esigenza di abrogarla.

Nel dettaglio, la presente proposta di legge costituzionale si compone di due articoli.

All'articolo 1, comma 1, è prevista una riserva esclusiva in favore dello Stato sulla quota parte dell'otto per mille corrispondente alle scelte non espresse. Al comma 2 si estende la disposizione del comma 1 alle confessioni diverse da quella cattolica.

Con l'articolo 2 è autorizzata la modificazione, mediante il procedimento legislativo ordinario, delle norme, riferite al meccanismo di assegnazione e di destinazione delle scelte inesprese dell'otto per mille, contenute nella legge che ha dato attuazione alla modifica del Concordato lateranense e nelle altre leggi di approvazione di intese stipulate dallo Stato con le confessioni religiose di seguito riportate: le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno; la Tavola valdese; la Chiesa evangelica luterana in Italia; l'Unione delle Comunità ebraiche italiane; l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia; la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale; la Chiesa apostolica in Italia; l'Unione buddhista italiana; l'Unione induista italiana; l'Istituto buddhista italiano « Soka Gakkai ».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente alle scelte non espresse dai contribuenti)

1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, corrispondente alle scelte non espresse da parte dei contribuenti è devoluta interamente ed esclusivamente allo Stato, al quale spetta determinarne l'impiego.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF prevista dalle leggi di approvazione di intese stipulate con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Art. 2.

(Attuazione legislativa)

1. Con legge ordinaria si provvede alla modificazione delle disposizioni legislative di cui all'articolo 1, che disciplinano la ripartizione e la destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, secondo quanto stabilito al medesimo articolo 1.

2. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del terzo comma dell'articolo 47 è soppresso;

b) l'articolo 48 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è abrogato.

4. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, è abrogato.

5. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, è soppresso.

6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, è soppresso.

7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 marzo 2012, n. 34, è abrogato.

8. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 30 luglio 2012, n. 126, è abrogato.

9. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 245, è soppresso.

10. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, è soppresso.

11. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della legge 28 giugno 2016, n. 130, è soppresso.

